

N. 00690/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02368/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 31 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2368 del 2010, proposto da:

Barbara Birilli, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Assante, con domicilio eletto presso Marcello Assante in Palermo, via Notarbartolo 44;

contro

Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

***per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento
dell'amministrazione sull'atto di diffida e messa in mora, volto ad ottenere
la ritipizzazione urbanistica in seguito a decadenza dei vincoli
espropriativi.***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il Referendario dott.ssa

Francesca Aprile e udito il difensore di parte ricorrente;

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, premesso di essere proprietaria di un terreno nel Comune di Palermo, identificato al N.C.E.U. al foglio n° 35, particella n° 1588, sub. 1, ha dedotto che tale fondo é stato destinato dal P.R.G. del 13 marzo 2002 e successiva rettifica approvata il 29 luglio 2002, a “sede stradale”, restando così assoggettato a vincolo sostanzialmente espropriativo per la realizzazione dell’opera pubblica.

Considerato che, ai sensi della normativa nazionale, come recepita in Sicilia dall’art.37 della L.R. 7/2002, i vincoli preordinati all’esproprio hanno durata quinquennale, intervenuta la decadenza dei vincoli impressi ai terreni di sua proprietà, la ricorrente ha presentato, in data 22 giugno 2010, un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora al Comune per ottenerne la ritipizzazione urbanistica.

Nonostante la rituale notifica dell’atto di diffida, il Comune è rimasto inerte sull’istanza, non offrendo alcuna risposta.

Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione la ricorrente ha, quindi, incardinato il presente gravame ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., chiedendo l’annullamento del silenzio inadempimento, con declaratoria dell’obbligo a provvedere da parte dello stesso ente locale.

Il ricorso è affidato alla censura di violazione dell’art. 2 della L. 241/90, dell’art. 9 D.P.R. 327/01 e dell’ art. 2 L. 1187/68.

Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per le considerazioni che seguono.

Con le sentenze n.1565/2009, 1167/2009, 10032/2010, 10033/2010 e 10034/2010, le cui argomentazioni sono, in questa sede, integralmente richiamate, questo Tribunale Amministrativo ha precisato che i vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico su beni determinati hanno, per legge, durata limitata:

in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista, il vincolo preordinato all'esproprio decade (art. 9 del T.U. delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 7 del 2 aprile 1984 e n° 12 dell'11 giugno 1984, al quale anche questo Tribunale ha aderito, da ultimo con le richiamate sentenze – dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi – la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Ne consegue che il proprietario dell'area interessata può presentare un'istanza, volta a ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica – così come è avvenuto nel caso in esame – e l'amministrazione è tenuta ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare congruamente tale decisione (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4426; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 giugno 2009, n. 2825; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 25 giugno 2009, n. 1167; Catania, sez. I, 13 marzo 2008, n. 467; 18 luglio 2006, n. 1183; 21 giugno 2004, n. 1733), fermo restando, naturalmente, il potere discrezionale dell'amministrazione comunale in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio e con l'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3025).

In ordine ai termini di durata dei vincoli espropriativi urbanistici, va, peraltro, richiamato il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 461/05 del 1° settembre 2005 – dalla cui interpretazione non si ravvisano ragioni per discostarsi

– secondo cui deve ritenersi applicabile nel territorio della Regione Siciliana il termine di durata quinquennale dei vincoli espropriativi urbanistici di cui all'art. 9 del D.P.R. 327/2001, con decorrenza dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici (cfr. sul punto, anche T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 9 luglio 2008, n. 905).

E' stato, inoltre, evidenziato che l'obbligo di provvedere gravante sul Comune in caso di decadenza di vincolo preordinato all'esproprio, va assolto mediante l'adozione di una variante specifica o di variante generale, gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale, rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in termini: Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n.2885). Il potere di conformazione urbanistica, peraltro, è attribuito dalla legge all'organo consiliare, di talché il semplice e prospettato avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale comunale non costituisce adempimento da parte del Comune in ordine all'obbligo di riqualificazione urbanistica della zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante (cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7131; sez. V, 1 ottobre 2003, n. 5675).

Come precisato nella citata sentenza n° 1565/09 *"L'adempimento non elusivo di tale obbligo può essere dato soltanto dallo specifico ed effettivo completamento del Piano regolatore generale per quella zona, mediante adozione di un provvedimento espresso (e cioè di una variante) da parte del competente Organo consiliare"*.

È stato anche affermato che: *"La decadenza dei vincoli urbanistici per l'inutile decorso del termine quinquennale dall'approvazione del piano regolatore generale obbliga il Comune a procedere alla nuova qualificazione dell'area rimasta priva di disciplina, per cui è illegittima*

l'inerzia serbata al riguardo dalla p. a. ed è possibile la formazione del silenzio rifiuto a seguito dell'intimazione da parte dei proprietari dell'area stessa. Laddove, però, l'amministrazione, a giustificazione del silenzio, pronunci assersioni generiche e non indichi con precisione i tempi procedurali necessari, il provvedimento silenzioso va dichiarato illegittimo, con la conseguenziale declaratoria dell'obbligo di provvedere in capo all'organo competente ad effettuare discrezionalmente la scelta della nuova destinazione da imprimere all'area, mediante adeguata motivazione" (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 22 novembre 2001, n. 5129; in senso conforme, da ultimo: TAR Sicilia, Palermo, n° 7035/2010 e n° 1565/09).

Alla stregua dei surrichiamati principi di diritto, sussiste l'obbligo del Comune intimato, in applicazione dell'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dai ricorrenti con l'istanza di rideterminazione urbanistica del proprio terreno a seguito dell'avvenuta scadenza dei vincoli espropriativi di P.R.G..

Va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza della ricorrente: al quale fine - tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia e dell'ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio - appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, come da richiesta espressamente formulata in impugnativa, viene nominato fin d'ora commissario *ad acta* il dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva, nei

successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

Le spese del giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Comune di Palermo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza specificata in parte motiva, nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

Condanna l'amministrazione soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura di euro mille/00, oltre IVA e C.P. come per legge e oltre alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Roberto Valenti, Primo Referendario

Francesca Aprile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)